



BARI A00 _ 181/ 3971 /30/03/2020

Ai Sig. Prefetti

Prefetture BA - BR -TA - LE - FG
protocollo.prefba@pec.interno.it
protocollo.prefbr@pec.interno.it
protocollo.prefta@pec.interno.it protocollo.prefle@pec.interno.it
protocollo.preffg@pec.interno.it

E, p.c. Al Comando Regionale Carabinieri Forestale Puglia
fba44074@pec.carabinieri.it

Ai Comandi Provinciali Carabinieri Forestali
Bari - Foggia -Taranto - Brindisi - Lecce

fba43420@pec.carabinieri.it
ffg43436@pec.carabinieri.it
fta43459@pec.carabinieri.it
fle43453@pec.carabinieri.it
fbr43432@pec.carabinieri.it

Al Presidente Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore del Dipartimento Agricoltura
direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it

Oggetto: Applicazione Reg. UE 2031/2016 – Reg. UE 625/2017 - Direttiva 2000/29 smi -Decisione UE 789/2015 e smi -Art. 117, comma secondo, lettera q) Cost. - D.lgs. 214/2005 e smi – Attività indifferibili e di pubblica utilità.

La legislazione dell'Unione in materia di sanità delle piante ha disciplinato l'immissione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi per le piante che non sono presenti nell'Unione o che sono presenti in misura modesta con l'obiettivo di proteggere la sanità delle colture, delle aree verdi e forestali, di assicurare la qualità delle piante e dei prodotti vegetali e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti a partire dalle piante.

L'Unione Europea con la Direttiva 2000/29/CE e smi ha stabilito le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. I Reg. UE 2031/2016 e Reg. UE 625/2017, entrati in vigore il 14/12/2019, hanno aggiornato le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e i controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante. I Regolamenti su citati stabiliscono che gli Stati membri devono:

- adottare tutte le misure fitosanitarie necessarie a eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, presenti nei loro territori;
- effettuare indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone non presenti nei loro territori, in quanto la prevenzione e l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi sono estremamente importanti per la loro tempestiva ed effettiva eradicazione;
- rilasciare un certificato fitosanitario per l'esportazione di una pianta, prodotto vegetale dal territorio dell'Unione verso un paese terzo, e che tale certificato viene rilasciato dall'Autorità competente a seguito di ".....ispezioni, campionamenti e prove effettuati sulle piante, sui prodotti vegetali o altri oggetti in questione o sul luogo di produzione e le sue vicinanze....";
- effettuare controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti nonché su operatori professionali e altre persone soggette a tali norme, per verificare la conformità alle norme.

Il D.lgs 214 del 19/8/2005 e smi, stabilisce che l'Autorità competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, è il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali. L'art. 50 del Decreto elenca i compiti affidati ai Servizi Fitosanitari Regionali tra i quali:



- a) *l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative;.....*
- c) *il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi,.....;*
- d) *l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;*
- e) *l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;*
- f) *l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi ;*
- g) *la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;*
- h) *il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria*

Per svolgere tali attività il Servizio Fitosanitario Regionale si avvale di Ispettori fitosanitari e Agenti fitosanitari.

Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari regionali, tecnicamente e professionalmente qualificati, dotati di un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto a norma di legge. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli Ispettori svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale. Tutti i nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'Amministrazione competente, titolo di studio, livello di inquadramento, firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale, in un apposito registro nazionale.

I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi e anch'esso dotato di tesserino di riconoscimento.

Tutto ciò premesso, il Servizio fitosanitario della Regione Puglia opera, in tutto il territorio regionale e per tutte le funzioni su citate, sia con i propri Ispettori / Agenti fitosanitari dislocati nelle varie sedi territoriali delle provincie pugliesi che con Agenti fitosanitari di altri Enti. In particolare:

- per l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione della *xylella* si avvale dell'ARIF e di personale tecnico contrattualizzato da ARIF, espressamente nominato dall'Osservatorio "Agente fitosanitario" e incaricato di eseguire le attività di: monitoraggio in campo e prelievo campioni nelle aree delimitate alla *xylella* di cui alla DDS n. 59 del 21/05/2019 e nella zona indenne e di sovrintendere alle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- per alcuni patogeni da quarantena si avvale del Centro Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo (CRSFA) e di tecnici del CRSFA espressamente nominati dall'Osservatorio "Agenti fitosanitari", per eseguire le attività di ispezioni e prelievo campioni in campi dislocati su tutto il territorio regionale.

Le disposizioni governative finalizzate a contrastare la diffusione e il contagio da COVID 19 prevedono limitazioni agli spostamenti, facendo tuttavia salve le attività lavorative indispensabili, anche legate al settore della produzione agricola.

Anche nel difficile periodo che stiamo vivendo, a garanzia dell'esercizio corretto dell'attività agricola, nonché a tutela della sicurezza alimentare, fitosanitaria e del patrimonio produttivo regionale, l'azione di questo Servizio fitosanitario e le attività svolte dagli ispettori fitosanitari e agenti fitosanitari, segnatamente relative al contrasto alla diffusione della *Xylella f.*, al controllo dei vivai e ai controlli all'esportazione e importazione di prodotti e derrate alimentari, costituendo "**attività indifferibili**" e di "**pubblica utilità**" devono essere assicurate, senza indugio né interruzione, nel rispetto di ogni precauzione tesa a contrastare il contagio del virus.

Si confida nella collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il funzionario P.O.
Dr. Anna Percoco

Il Dirigente Vicario della Sezione
Dr. Luigi Trotta